



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 602 DEL 30-12-2021
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 307 del 30-12-2021

OGGETTO IMPEGNO SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

Considerato che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di settore allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, ed in particolare l'articolo 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del CCNL del 06/07/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del CCNL del 01/04/1999;
- a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore;

Visto il CCNL 14 settembre 2000, art. 38 che:

- al comma 1 prevede che "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999";
- al comma 2 prevede che "la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione";
- al comma 6 prevede che "la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore";
- al comma 7 prevede che "su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio";

Visto il CCNL del 05/10/2001, nello specifico l'articolo 15, che disciplina il compenso per il lavoro straordinario effettuato dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Viste le nuove disposizioni dettate dall'art. 23 del D.Lgs 75/2017: "Salario accessorio e sperimentazione" decreto attuativo della Legge Madia:

- comma 2. Al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del

merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- comma 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

Preso atto dell'art. 7, co. 4, lett. s), del CCNL 2018 ed in particolare, evidenziato che il contratto 2016-2018 richiama l'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000;

Rilevato che il fondo per il Lavoro straordinario anno 2019, risulta costituito, con determinazione n. 426 del 30/12/2019, nell'ammontare complessivo di € 4.234,05;

Considerato che nell'esercizio 2020 non si è proceduto ad alcun atto di impegno e che, vista la nota dell'Assessore al ramo con la quale, al fine di evitare possibili contenziosi con il personale che nel corso dell'anno 2020 ha svolto lavoro straordinario anche dovuto per la situazione di emergenza da covid-19 regolarmente autorizzata dai capi area, con la quale invita a voler regolarizzare tale situazione in considerazione che nel bilancio 2021 sono state stanziare le somme necessarie per i 2 esercizi 2020 e 2021;

Considerato che il lavoro straordinario non necessita di nessuna contrattazione o meglio non fa parte delle somme che annualmente vengono contrattate dalla delegazione trattante e dalla RSU;

Visti gli artt. 14 del CCNL dell'11 aprile 1999 e 38 e 39 del CCNL del 14 settembre 2000 disciplinanti il lavoro straordinario del personale;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione del relativo impegno spesa per l'anno in corso;

Dato atto che alle superiori risorse vanno aggiunte quelle per l'eventuale lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali e per fronteggiare eventi straordinari, imprevedibili;

Visto il Titolo I del D. Lgs. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

Viste:

- la deliberazione n. 30 del 21/09/2021, esecutiva agli atti, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la L. R. n. 30 del 23.12.2000;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di costituire il Fondo per il lavoro straordinario previsto dall'art. 14 del CCNL del 01/04/1999 per il corrente anno 2021 nella misura complessiva di euro € 8.500,00.

Assumere impegno di spesa per le quote del Fondo per lo straordinario e relativi oneri, nella misura complessiva di € 11.245,50, sul bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2021 in corso di formazione, impegno che esula dalla limitazione dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, del decreto legislativo 267/2000, avendo lo straordinario ad oggetto prestazioni non programmabili e non frazionabili in dodicesimi, determinanti compensi regolati dalla legge, come segue:

- € 8.500,00 per emolumenti, sul codice bilancio 01.11.1.101 cap. 9007;
- € 2.023,00 per oneri previdenziali (Cpdel 23,80%), sul codice bilancio 01.11.1.101 cap. 9016/1 "oneri riflessi a carico ente";
- € 722,50 per IRAP (8,50%), sul codice bilancio 01.11.1.102 cap. 9016/2.

Dare atto che:

- la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma un arco massimo giornaliero di 10 ore;

